

VERBALE D'ACCORDO

Il giorno 20 febbraio 2008, in Bergamo

Tra

- BANCA POPOLARE DI BERGAMO d'ora in poi, per brevità denominata solo "BPB"

e

le Segreterie degli Organi di Coordinamento e/o dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali di BPB:

- DIRCREDITO
- FABI
- FALCRI
- FIBA/CISL
- FISAC/CGIL
- UIL.CA

d'ora in poi denominate complessivamente "OO.SS."

Premesso che:

1. l'articolo 31 dello Statuto Sociale BPB prevede che:
L'utile netto risultante dal bilancio, dedotte la riserva legale nella misura minima prevista dalla legge e le eventuali quote deliberate dall'Assemblea per la costituzione o l'incremento di riserve anche straordinarie o di altre riserve, secondo canoni di prudenza, viene così ripartito:
 - a) 5,50% per previdenze e provvidenze a favore del personale da utilizzarsi prioritariamente per le occorrenze delle istituzioni aziendali di previdenza e di assistenza(omissis);
2. la disposizione statutaria di cui alla lettera a) del punto 1. delle presenti premesse risulta – nella attuale formulazione, con riferimento all'imputazione della posta in oggetto nell'ambito dell'utile netto distribuibile – incompatibile con i principi contabili internazionali che regolano tali fattispecie (*IAS 19 – Employee Benefits*);
3. per quanto evidenziato al precedente punto 2, sarà proposta all'Assemblea straordinaria dei Soci l'approvazione della modifica dello Statuto Sociale afferente all'abrogazione della lettera a), comma 4, art. 31 del medesimo Statuto;
4. in caso di approvazione, da parte dell'Assemblea straordinaria dei Soci, della modifica dello Statuto Sociale di cui al punto 3, BPB – in presenza di utile netto da distribuire risultante dal bilancio – conferma la copertura finanziaria delle istituzioni aziendali di previdenza ed assistenza quale prevista per la parte di sua competenza dagli accordi sindacali tempo per tempo in vigore;
5. a fronte di quanto sopra, le Organizzazioni Sindacali hanno positivamente considerato la disponibilità dichiarata da BPB nei termini espressi al punto 4 delle premesse, convenendo con l'Azienda di dare corso – in caso di approvazione da parte dell'Assemblea straordinaria dei Soci della modifica statutaria di cui sopra – agli interventi indicati nel seguito del presente verbale;

si conviene che

Quanto sopra premesso costituisce ad ogni effetto parte integrante e sostanziale del presente Accordo,

Articolo 1

In presenza di utile netto da distribuire risultante dal bilancio, Banca Popolare di Bergamo - fino alla durata della Società stabilita ai sensi dello Statuto tempo per tempo vigente - conferma la copertura finanziaria delle istituzioni aziendali di previdenza ed assistenza quale prevista per la parte di sua competenza dagli accordi sindacali tempo per tempo in vigore.

Articolo 2

Con decorrenza 1° giugno 2008 la contribuzione aziendale per il finanziamento della previdenza complementare viene elevata, con riferimento a tutto il personale dipendente di BPB – ad eccezione dei dipendenti che accederanno al Piano di Incentivazione all'esodo correlato alla realizzazione del Piano Industriale 2007-2010 -, di:

- 0,60 punti percentuali per i dipendenti titolari di posizione previdenziale AGO a regime "retributivo" con un minimo di 300€ e un massimo di 400 €;
- 0,80 punti percentuali per i dipendenti titolari di posizione previdenziale AGO a regime "contributivo" con un minimo di 300€ e un massimo di 400 €.

Relativamente ai dipendenti di BPB destinatari dell'art. 32 del Verbale di Accordo del 1 marzo 2007, le suddette maggiorazioni avranno decorrenza dal momento in cui la relativa contribuzione aziendale alla previdenza complementare verrà allineata a quella normativamente prevista per i dipendenti di BPB ai sensi del 4° comma del citato art. 32.

Articolo 3

Ferme restando le aliquote aggiuntive di cui al precedente articolo 2, a favore del seguente personale (ad eccezione dei dipendenti che accederanno al Piano di Incentivazione all'esodo correlato alla realizzazione del Piano Industriale 2007-2010):

- personale di BPB già in servizio al 31/12/1991 e destinatario - ai sensi del Verbale di Intesa del 22 luglio 1992 ed in quanto appartenente alla "seconda e terza fascia" così come individuata dall'accordo stesso – della contribuzione aziendale per il finanziamento della componente "a contribuzione definita" della previdenza complementare pari al 5% per gli anni successivi a quello di compimento dei 15 anni di servizio e sino al 60° anno di età,
- personale ex-Credito Varesino di cui al punto A dell'allegato dell'Accordo Sindacale del 26/03/1993, in servizio al 31/12/1991 e destinatario della contribuzione aziendale per il finanziamento della componente "a contribuzione definita" della previdenza complementare pari al 5% per gli anni successivi a quello di compimento dei 15 anni di servizio e sino al 60° anno di età

sarà mantenuta la medesima misura percentuale di contribuzione aziendale già sopra richiamata sino al compimento del 65° anno di età.

Dichiarazione dell'Azienda

L'Azienda riconferma la disponibilità ad incontrare le Organizzazioni Sindacali Aziendali entro il 31/03/2008 per verificare congiuntamente eventuali soluzioni integrative delle prestazioni della polizza malattia nonché le condizioni di accesso dei genitori dei dipendenti alle prestazioni della polizza stessa.

L'Azienda si impegna inoltre affinché la modifica dei criteri di imputazione a bilancio del costo del Personale, derivante dall'applicazione dei principi contabili internazionali che regolano tali fattispecie (IAS 19), non determini effetti pregiudizievoli ai fini della determinazione di istituti economici a carattere variabile – quale il Premio Aziendale – o di indicatori utili ai fini della

determinazione degli inquadramenti, riferiti all'esercizio di applicazione dei nuovi criteri contabili e connessi a parametri oggettivi di conto economico.

Letto, confermato e sottoscritto.

BANCA POPOLARE DI BERGAMO Spa

DIRCREDITO

FABI

FALCRI

FIBA/CISL

FISAC/CGIL

UIL.CA